

Incentivi 55%: nuovi limiti di trasmittanza termica

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio e quindi vigente dal 13 marzo il D.M. 26 gennaio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha variato i valori di trasmittanza termica delle chiusure apribili e assimilabili ai fini delle detrazioni fiscali del 55%.

Dal 13 marzo si applicano ufficialmente le disposizioni contenute del D.M. del 26 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.35 del 12 febbraio, con cui il Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, ha modificato i criteri utili a ottenere la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Di nostro interesse la revisione dei limiti di trasmittanza termica per le strutture opache e le chiusure apribili e assimilabili che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati.

Ricordiamo che a partire dal primo gennaio 2010 erano entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza fissati dal D.M. 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008. Il Ministero però ha rilevato alcune difficoltà applicative per il conseguimento delle prestazioni fissate dal decreto del 2008. per rimuovere tali ostacoli, ha ritenuto opportuno riequilibrare i valori limite di trasmittanza in funzione delle tecnologie disponibili e delle diverse zone climatiche in cui sono eseguiti gli interventi. In particolare, sono stati innalzati (ovvero sono più facilmente raggiungibili) i valori relativi alle zone climatiche E ed F e abbassati invece quelli relativi alle zone A e B.

Di seguito riportiamo una tabella con il confronto tra i limiti di trasmittanza contenuti del D.M. 11/03/2008 e quelli del nuovo decreto per chiusure come finestre, porte e vetrine, comprensive di infissi.

Sottolineiamo che il decreto ha allargato la definizione di "finestre comprensive di infissi", aderendo a quella contenuta nel

DPR 59/2009, di "chiusure apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive di infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati". Finalmente quindi è chiarito in un Decreto Ministeriale che, chi fa installare le porte di ingresso che contribuiscono a separare ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono, potrà detrarre il 55% delle spese sostenute.

Segnaliamo infine che le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle spese sostenute dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, e l'Enea, dopo il 13 marzo, ha provveduto ad aggiornare la modulistica da compilare per accedere al bonus fiscale sul suo sito <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>



Trasmittanza limite per accedere alle detrazioni 55% (valori in W/m^2K)

Zona Climatica	Limiti DM 11/03/2008	Limiti nuovo DM	Variazioni
A	3,9	3,7	▼
B	2,6	2,4	▼
C	2,1	2,1	=
D	2,0	2,0	=
E	1,6	1,8	▲
F	1,4	1,6	▲

- ▼ Il limite diventa più severo
- ▲ Il limite diventa meno severo
- = non ci sono variazioni